



Organismo di vigilanza  
e tenuta dell'albo unico  
dei Consulenti Finanziari

## **Delibera n. 1428**

### **Cancellazione per situazione impeditiva del sig. Marco Jacobini dall'albo unico dei consulenti finanziari - sezione dei consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede**

L'OCF - ORGANISMO DI VIGILANZA E TENUTA DELL'ALBO UNICO DEI CONSULENTI FINANZIARI

VISTO il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 "Testo Unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria" (nel seguito, "TUF") e successive integrazioni e modificazioni;

VISTO, in particolare, l'articolo 31, comma 4, del predetto decreto legislativo che attribuisce all'Organismo di vigilanza e tenuta dell'albo unico dei Consulenti Finanziari (nel seguito, "OCF") le competenze in materia di tenuta dell'albo unico dei consulenti finanziari;

VISTO l'articolo 1, commi 36 e seguenti, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato" (c.d. legge di stabilità per il 2016);

VISTA la delibera Consob n. 16737 del 18 dicembre 2008 che stabilisce al 1° gennaio 2009 la data di inizio di operatività dell'APF, oggi denominato Organismo di vigilanza e tenuta dell'albo unico dei Consulenti Finanziari (OCF) a seguito delle modifiche da ultimo intervenute con l'articolo 1, comma 36, legge 28 dicembre 2015, n. 208;

VISTO il regolamento adottato dalla Consob con delibera n. 20307 del 15 febbraio 2018 (nel seguito, "Regolamento Intermediari");

VISTO il decreto del Ministero del Tesoro 11 novembre 1998, n. 472 e successive modificazioni, di adozione del regolamento recante norme per l'individuazione dei requisiti di onorabilità e di professionalità dei promotori finanziari (oggi "consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede") per l'iscrizione all'albo unico dei promotori finanziari (oggi "albo unico dei consulenti finanziari") e in particolare la disciplina stabilita all'articolo 2 del predetto decreto ministeriale sulle situazioni impeditive all'iscrizione (e al mantenimento dell'iscrizione) all'albo unico dei consulenti finanziari;

VISTO il protocollo d'intesa tra la Consob e l'OCF del 10 agosto 2018 stipulato in attuazione di quanto previsto dall'articolo 1, comma 41, della legge 28 dicembre 2015, n. 208;

VISTA la delibera Consob n. 20704 del 15 novembre 2018, nella quale è stabilito che, a partire dal 1° dicembre 2018, "prende avvio l'operatività dell'Albo unico dei consulenti finanziari e dell'Organismo di vigilanza e tenuta dell'albo unico dei consulenti finanziari";

VISTO il proprio Regolamento interno generale di organizzazione e attività adottato con delibera n. 903 del 27 marzo 2018 e successive integrazioni, approvato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, sentita la Consob, con provvedimenti del 24 maggio 2018 e del 28 maggio 2020 ai sensi dell'articolo 31, comma 4, del TUF (di seguito "Regolamento interno");

VISTI, in particolare, gli articoli 27, 38 e 41 del Regolamento interno, nonché l'articolo 3 e la Tabella "A" delle Disposizioni generali sui procedimenti amministrativi dell'OCF di cui alla delibera n. 919 del 28 maggio 2018, ai sensi dei quali l'Organismo adotta la cancellazione per perdita dei requisiti di iscrizione dall'albo unico dei consulenti finanziari in conseguenza della sopravvivenza di un



Organismo di vigilanza  
e tenuta dell'albo unico  
dei Consulenti Finanziari

situazione impediva, previa istruttoria a cura dell'Ufficio Consulenza Legale quale unità organizzativa competente e previa formulazione della proposta di cancellazione sulla base degli accertati presupposti da parte del responsabile del procedimento;

VISTA la delibera Consob n. 6008 del 25 febbraio 1992 recante, tra l'altro, l'iscrizione all'albo unico dei consulenti finanziari del sig. Marco Jacobini, nato a Bari il 1° aprile 1946;

VISTO il provvedimento del 13 dicembre 2019, con cui la Banca d'Italia ha disposto lo scioglimento degli Organi con funzioni di amministrazione e controllo della Banca Popolare di Bari S.c.p.a. (nel prosieguo "BPB" o anche solo la "Banca"), con sede legale in Bari, e la sottoposizione della stessa alla procedura di amministrazione straordinaria, ai sensi degli artt. 70 e 98 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 ("Testo Unico Bancario", TUB), in ragione delle perdite patrimoniali;

VISTA la nota del 23 luglio 2020, con la quale il responsabile del procedimento ha proposto la cancellazione dall'albo unico dei consulenti finanziari del sig. Marco Jacobini in seguito all'accertamento della sussistenza e dell'operare della situazione impeditiva di cui all'articolo 2, comma 1, lett. b), del citato decreto del Ministero del Tesoro 11 novembre 1998, n. 472;

VISTA la nota datata 29 gennaio 2020, notificata in pari data al sig. Marco Jacobini a mezzo posta elettronica certificata (prot. OCF n. 4643/2020), con la quale l'OCF, ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, ha comunicato l'avvio del procedimento di cancellazione dall'albo unico dei consulenti finanziari per la sopravvenienza della situazione impeditiva prevista dall'articolo 2, comma 1, lett. b), del decreto del Ministero del Tesoro 11 novembre 1998, n. 472;

VISTE la nota della Consob del 16 marzo 2020 e le note della Banca d'Italia rispettivamente del 20 marzo e del 17 luglio 2020, con le quali le predette autorità hanno fornito riscontro alle richieste di informazioni presentate dall'OCF (prott. OCF n. 15119/2020, n. 15584/2020 e n. 31559/2020);

ACCERTATA la sussistenza della situazione impeditiva in quanto il sig. Marco Jacobini ha svolto funzioni di amministrazione nella Banca nei due esercizi precedenti l'adozione del provvedimento di crisi della stessa (esercizi del 2017 e del 2018), avendo egli ricoperto gli incarichi di (i) presidente del consiglio di amministrazione per i seguenti periodi: dal 18 aprile 1993 al 19 dicembre 2001, dal 17 aprile 2011 al 24 aprile 2014, dal 27 aprile 2014 al 24 marzo 2017 e dal 26 marzo 2017 al 24 luglio 2019; (ii) componente del comitato esecutivo dal 18 aprile 1993 al 12 marzo 2005; (iii) vicepresidente dal 20 dicembre 2001 al 26 maggio 2009; e (iv) amministratore delegato ("AD") dal 20 dicembre 2001 al 16 aprile 2011;

CONSIDERATO che il sig. Marco Jacobini non ha fornito riscontro alla comunicazione di avvio del procedimento e conseguentemente non sono state trasmesse da parte dell'interessato osservazioni eventualmente idonee a dimostrare l'estraneità ai fatti che hanno condotto alla crisi della Banca e alla conseguente non operatività della situazione impeditiva;

VALUTATO che il sig. Marco Jacobini non è estraneo alla crisi della BPB, avuto riguardo agli incarichi ricoperti e alle motivazioni contenute nel provvedimento del 13 dicembre 2019 con cui la Banca d'Italia ha disposto lo scioglimento degli Organi con funzioni di amministrazione e controllo della Banca e la sottoposizione della stessa alla procedura di amministrazione straordinaria, ai sensi degli artt. 70 e 98 del TUB, in ragione delle gravi perdite patrimoniali, dal quale risulta che:



Organismo di vigilanza  
e tenuta dell'albo unico  
dei Consulenti Finanziari

- « [omissis] »;

CONSIDERATO che l'articolo 2, comma 1, lett. b), del decreto del Ministero del Tesoro 11 novembre 1998, n. 472 preclude tra l'altro l'iscrizione all'albo e il mantenimento della stessa a chiunque abbia svolto in imprese sottoposte a liquidazione coatta amministrativa funzioni di amministrazione per almeno i due esercizi precedenti l'adozione del relativo provvedimento, salvo che l'interessato dimostri la propria estraneità ai fatti che hanno determinato la crisi dell'impresa;

RITENUTO che per il consulente finanziario abilitato all'offerta fuori sede, sig. Marco Jacobini, sia sopravvenuta la situazione impeditiva di cui all'articolo 2, comma 1, lett. b) del decreto del Ministero del Tesoro 11 novembre 1998, n. 472, e che si debba, pertanto, provvedere alla cancellazione del predetto consulente finanziario dall'albo unico dei consulenti finanziari;

#### DELIBERA:

1. Il sig. Marco Jacobini, nato a Bari il 1° aprile 1946 [omissis], è cancellato dall'albo unico dei consulenti finanziari - sezione consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede ai sensi dell'articolo 152, comma 1, lett. d), del Regolamento Intermediari.
2. La presente delibera è trasmessa al Responsabile dell'Ufficio Consulenza Legale per la comunicazione all'interessato ai sensi dell'articolo 41 del Regolamento interno dell'OCF ed è pubblicata sul sito internet dell'Organismo ai sensi dell'articolo 147, comma 2, del Regolamento Intermediari.
3. Avverso il presente provvedimento è ammesso reclamo alla Consob entro il termine di trenta giorni dalla comunicazione del provvedimento.
4. Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso all'Autorità giudiziaria competente entro i termini previsti dalla legge decorrenti dalla data di comunicazione del provvedimento.

Roma, 30 luglio 2020

FIRMATO DIGITALMENTE  
Il Vicepresidente  
*Marco Tofanelli*